

**NAPODANO.** Io mi riservo di parlare sulla categoria dei magistrati.

**PRESIDENTE.** L'onorevole relatore vuol cedere la sua volta l'onorevole Mussi?

**ALARIO, relatore.** Sì.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Mussi.

**MUSSI.** Io desidero soltanto dare un piccolo schiarimento all'onorevole Minghetti. Io ho avuto l'onore di disimpegnare l'ufficio di relatore della legge delle incompatibilità, e mi ricordo benissimo l'incidente citato dall'onorevole Minghetti. Credo però che egli abbia apprezzate forse non esattamente le dichiarazioni della Commissione.

Le dichiarazioni della Commissione furono presentate e svolte dall'onorevole Maurigi che [fungeva da relatore per le disposizioni relative agli impiegati di Casa reale proposte durante la discussione della legge.

Ecco testualmente le dichiarazioni dell'onorevole Maurigi:

« Ho chiesto la parola per osservare all'onorevole ministro che la Commissione ed io non abbiamo qui gli elementi per giudicare se questa doppia funzione possa essere compresa nel disposto della legge che resta fermo in forza dell'ultimo alinea dell'articolo 1 della legge del luglio 1875, n° 610. »

Questa legge di cui il relatore fece così espresso cenno è precisamente la legge Bonfadini. Dunque siccome per la legge Bonfadini quando trattasi di un candidato investito di due cariche di cui l'una è colpita d'incompatibilità, questa incompatibilità determina l'esclusione dalla Camera del candidato, così le dichiarazioni della Commissione per lo meno non hanno contraddetto a questo principio, e io credo che l'onorevole Bertolè-Viale sia perciò incompatibile come ha espressamente e giustamente proposto la nostra Commissione.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Chimirri ha facoltà di parlare.

**CHIMIRRI.** Comincio a rilevare che il motivo per il quale la Commissione reputa ineleggibile l'onorevole Bertolè-Viale, è assai diverso da quello accennato dall'onorevole Mussi.

Nella relazione infatti, dopo essersi constatato che l'onorevole Bertolè-Viale all'ufficio di generale aggiunge l'altro di cacciatore del Re, si aggiunge: « basta volgere lo sguardo alla legge del 13 maggio 1877, e precisamente all'articolo 1 per convincersi della sua ineleggibilità. »

Non è dunque dalla legge Bonfadini che la Giunta per l'accertamento desume l'incompatibilità dell'onorevole Bertolè-Viale, sibbene da quella del 1877,

dando all'articolo 1 una interpretazione inesatta, e contraria alla lettera ed allo spirito di detta legge.

È vero che nel comma primo di detto articolo sono dichiarati ineleggibili i funzionari della lista civile non altrimenti che tutti gli impiegati con stipendio sul bilancio dello Stato; ma a questa regola si fa eccezione per talune categorie, alle quali l'elevatezza e la qualità dell'ufficio assicura una completa indipendenza dal potere esecutivo, ed in una di queste si comprendono appunto i generali e gli ufficiali superiori.

Sicchè la questione, della quale ci occupiamo, va posta nettamente in questi termini: un impiegato della lista civile è egli eleggibile quando nel tempo stesso copre il grado di generale nell'esercito?

La risposta non può essere dubbia, se si pone mente che il comm 9 deroga rispetto agli ufficiali superiori alla regola sancita nel capoverso dell'articolo 1, e come sotto l'imperio della vecchia legge non si dubitò mai della loro eleggibilità, comunque percepissero stipendio sul bilancio dello Stato, non si può, sotto l'imperio della nuova, ritogliere loro quel diritto quante volte siano stipendiati dalla lista civile.

L'onorevole Mussi, con più sottile accorgimento, trova la ragione della incompatibilità nel cumulo dei due uffici, e cito a conforto della sua tesi alcune parole dette dall'onorevole Maurigi nella tornata del 26 febbraio 1877, quando discutevasi la legge sulle incompatibilità parlamentari, saltando a piè pari tre lunghe pagine, nelle quali il ministro proponente e la Commissione espressero chiaramente un'opinione assai diversa da quella dell'onorevole Mussi e che si accosta alla mia.

Per intendere bene la cosa è d'uopo ricordare che nel progetto ministeriale non si parlava d'impiegati della lista civile; vi furono aggiunti dalla Commissione.

Fatta questa aggiunta ministro e Commissione pensarono subito alle eccezioni e fra queste compresero il primo aiutante del Re.

Sorse allora l'onorevole Minghetti a dire; che tale eccezione era superflua, imperocchè avendo il primo aiutante il grado di tenente generale, entrava perciò nella categoria degli eleggibili, nonostante il cumulo di una funzione retribuita sulla lista civile.

Ed il ministro, o signori (prego l'onorevole Mussi di prestarmi attenzione), non solo assenti all'opinione espressa dall'onorevole Minghetti, ma aggiunse doversi per lo stesso motivo ritenere eleggibili tutti gli altri aiutanti del Re che coprissero il grado di generale.

Ed ecco le sue parole: